

**La Dirigente del Servizio Welfare e Coesione sociale**

Visti:

- l'art. 118 della Costituzione;
- l'art. 12 della L. 241/1990 (Legge sul procedimento amministrativo);
- l'art. 19 della L.p. n. 23/1992 e s.m. e i. (Legge provinciale sull'attività amministrativa);
- l'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- l'art. 36 bis della L.p. n. 13/2007 e s.m. e i. (Legge provinciale sulle politiche sociali);

in esecuzione alla deliberazione della Giunta comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**r e n d e n o t o**

Bando per la concessione di un contributo per la realizzazione di un progetto nell'ambito del "Fareassieme" per l'inclusione sociale delle persone in grave stato di marginalità attraverso il coinvolgimento attivo degli Homeless Peer (HoPe: utenti esperti-senza fissa dimora)

Codice CUP D61J23000310002

**Analisi di contesto**

In materia di grave emarginazione adulta la Provincia Autonoma di Trento esercita la propria competenza attraverso il coordinamento del sistema dei servizi e l'affidamento della gestione degli stessi ad Enti del privato sociale e di terzo settore, mentre ai Territori e alle Comunità è demandata la presa in carico diretta e il rapporto con le persone.

Nel Territorio Val d'Adige le funzioni del servizio sociale professionale sono esercitate in titolarità dal Servizio Welfare e Coesione sociale del Comune di Trento ed in particolare sono afferenti all'Area inclusione sociale dell'Ufficio Inclusione sociale, adulti e disabilità.

Dal 2007 è attivo sul territorio provinciale il "Tavolo per l'inclusione sociale", quale gruppo di lavoro permanente sulla problematica delle persone senza dimora in condizione di emarginazione. Il tavolo è coordinato dalla Provincia ed è composto da soggetti del privato sociale ed enti locali. Esso ha il compito di osservazione, analisi delle risposte esistenti, rilevazione delle criticità, individuazione di aree scoperte e formulazione di proposte, costruendo percorsi di sinergia e condivisione progettuale e gestionale al fine di migliorare le risposte esistenti. È impegnato altresì

nella necessaria valutazione dei servizi di accoglienza successivi o paralleli all'emergenza e alla bassa soglia al fine di sistematizzare l'organizzazione della filiera dei servizi o di promuovere modelli alternativi.

Anche su impulso del Tavolo Inclusione, dall'anno 2011 l'Area Inclusione Sociale ha sostenuto e sviluppato attività coordinate in cui vengono coinvolti utenti ed ex utenti e operatori sociali nell'ottica del Fareassieme.

## **Metodologia**

L'approccio di "Fareassieme" permette di valorizzare l'esperienza di tutti gli attori coinvolti in un lavoro congiunto e alla pari, ispirandosi ai seguenti principi:

- Fareassieme del Centro di salute mentale di Trento che dal 1999 basandosi sull'esperienza dei gruppi di auto mutuo aiuto e sul metodo della peer education inizia a sperimentarsi nelle prime esperienze con gli UFE (utenti-familiari- esperti).
- Welfare generativo: un Welfare in grado di rigenerare e far rendere/fruttare le risorse disponibili, per aumentare il rendimento degli interventi delle politiche sociali, a beneficio degli aiutati e dell'intera collettività.
- Empowerment: ossia stimolare e valorizzare il processo di crescita personale, aumentare quanto più possibile nelle persone le capacità di autorealizzazione e di appropriarsi del proprio potenziale.
- Partecipazione: come modo di lavorare, sia nella fase di progettazione e decisione, sia nelle azioni concrete, si parte dall'idea che le persone hanno diritto di esprimersi in merito al modo in cui sono gestiti e organizzati i servizi che utilizzano.

Homeless peer, d'ora in poi HoPe ("speranza" in inglese e acronimo di Homeless Peer), sono persone che attraversano o che hanno superato la condizione di persona in stato di grave emarginazione e che, iniziato il processo di rielaborazione della propria esperienza, con buone capacità relazionali, tolleranti e capaci di mediare nelle situazioni di conflitto, mettono a disposizione sé stessi e il proprio sapere.

Il loro sapere esperienziale si affianca al sapere degli operatori sociali e in primis al sapere dell'utente per raggiungere, attraverso attività condivise fra i soggetti coinvolti, il miglioramento del benessere di ciascuno.

Alla base dell'efficacia del metodo sta il legame di similarità percepito dai soggetti coinvolti: sentire di avere qualcosa in comune favorisce la credibilità, l'efficacia della comunicazione e facilita la relazione di fiducia. Le persone utenti trovano maggiore comprensione, ascolto, responsabilità ed energia verso il proprio percorso di vita, gli HoPe registrano un aumento della propria realizzazione personale, l'operatore (di enti pubblici e privati) raggiunge migliori livelli di comprensione ed empatia verso l'utenza e i servizi offrono/partecipano/co-progettano interventi ed attività sempre più personalizzati.

Gli HoPe possono esercitare il proprio ruolo in relazione a progetti sociali individuali, di gruppo e in progetti rivolti alla comunità, sono protagonisti attivi nella progettazione e nella realizzazione degli interventi.

Le sperimentazioni, avviate sin dai primi anni duemila, sono state riconosciute come buone pratiche ed in particolare la metodologia del "Fareassieme", quale supporto tra pari, è stata più volte presa come riferimento per la progettazione di interventi di inclusione e di integrazione

sociale.

In particolare:

- la deliberazione della Giunta provinciale n. 1292/2018 "Legge provinciale sulle politiche sociali", art. 10. Ulteriore aggiornamento del primo stralcio del programma sociale provinciale 2016 - 2018 e del finanziamento delle attività socio-assistenziali di livello locale per l'anno 2018", rispetto all'accoglienza di adulti presso famiglie o singoli afferma "[...] Rientrano tra questi interventi anche quelli di accoglienza alla pari che valorizzano percorsi di partecipazione e reciprocità, adeguatamente monitorati, nei quali i destinatari del progetto, che ne definisce modalità e ambiti di espletamento, sono sia la persona accolta che la persona accogliente [...]"
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 173/2020 di approvazione del Catalogo per i servizi socio-assistenziali riporta che "[...] L'accoglienza prevede un lavoro di rete con i soggetti pubblici e privati del territorio, in una logica di inclusione, anche tramite il coinvolgimento di volontari e di utenti esperti nelle diverse attività di accoglienza [...]"

In tale contesto l'Amministrazione comunale intende dare continuità e sviluppare il l'esperienza del Fareassieme come filosofia che mette al centro la persona, l'esperienza e la responsabilità, rafforzando il ruolo degli HoPe nella rete di interventi ed azioni al contrasto della grave emarginazione adulta.

### **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente bando disciplina, ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/1990 e dell'art. 19 della L.p. 23/1992, la concessione e l'erogazione di un contributo ex art. 36 bis della L.p. 13/2007, per la realizzazione del progetto "Fareassieme", finalizzato all'inclusione sociale delle persone in grave stato di marginalità attraverso il coinvolgimento attivo degli Homeless Peer (HoPe: utenti esperti-senza fissa dimora).
2. Il progetto dovrà essere attivato nel Territorio Val d'Adige attraverso interventi di:
  - mediazione al conflitto e comunicazione presso luoghi e servizi nei quali sono presenti persone ad alta marginalità sociale;
  - supporto ed accompagnamento all'empowerment degli HoPe.
3. Lo sviluppo generale degli interventi di progetto sono disciplinate dallo schema di accordo di collaborazione (allegato 1), quale parte integrante e sostanziale del presente bando.

### **Art. 2 - Durata del progetto e contributo**

1. L'attività progettuale dovrà decorrere dall'1 gennaio 2024 e terminare il 31 dicembre 2026.
2. Le risorse finanziarie stanziare dall'Amministrazione comunale, da erogare a titolo di contributo per la realizzazione del progetto nel periodo di cui al comma 1, ammontano complessivamente ad euro 90.000,00 (novantamila/00), pari ad euro 30.000,00 su base annua.
3. Il contributo di cui al comma 2 è riconosciuto a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate unicamente per la realizzazione dell'attività progettuale approvata secondo quanto definito nel presente bando e lo schema di accordo di collaborazione.

4. Il contributo massimo riconoscibile è in ogni caso pari al 90% della spesa sostenuta ed ammessa per ogni annualità e non è consentita alcuna compensazione tra le annualità.
5. Rimane a carico del soggetto attuatore una quota minima pari al 10% della spesa ammessa e sostenuta, a titolo di cofinanziamento per la realizzazione del progetto.
6. Il contributo non viene concesso nel caso in cui il progetto sia già finanziato in qualsiasi forma in tutto in parte dal Comune di Trento o da altri enti di diritto privato controllati dal Comune o società partecipate dallo stesso.
7. Il contributo può essere concesso in concorso con altri finanziamenti/agevolazioni di altri Enti pubblici nella misura in cui non si verifichi una situazione di cumulo di benefici in riferimento alle stesse spese derivanti dalle medesime specifiche attività di progetto. In tal caso, le ulteriori agevolazioni, di cui beneficia il soggetto attuatore o che lo stesso ha già richiesto al momento della presentazione della domanda per il presente bando, devono essere dichiarate in sede di domanda ed evidenziate in sede di rendicontazione.

### **Art. 3 - Enti proponenti e requisiti**

1. La domanda di contributo può essere presentata dai seguenti enti proponenti di cui all'articolo 3, comma 3, lettere d) e d bis) della L.p. 13/2007, ovvero:
  - enti del terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore;
  - soggetti privati non a scopo di lucro aventi finalità coerenti con gli obiettivi della della succitata legge.
2. Gli enti proponenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) operare nel Territorio Val d'Adige con finalità socio-assistenziali ed in correlazione con le finalità del proprio Statuto:
    - perseguire scopi solidaristici, umanitari, di cooperazione sociale;
    - svolgere o sostenere attività dirette a favorire il miglioramento delle condizioni di emarginazione e di disagio o svantaggio;
    - promuovere iniziative di carattere educativo/formativo e di socializzazione per contrastare l'emarginazione, migliorare la qualità della vita, prevenire o rimuovere situazioni di bisogno;
  - b) assenza delle cause ostative per contrarre con la Pubblica Amministrazione previste dalla vigente normativa con particolare riferimento ai requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94, 95 e 98 del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), per quanto applicabile, qui richiamati per analogia.
3. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, i dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

4. L'Ente proponente, che viene individuato quale beneficiario del contributo, assume il ruolo di soggetto attuatore del progetto.
5. Il soggetto attuatore per l'intera durata del progetto dovrà mantenere tutti i requisiti prescritti nel presente articolo, la cui sussistenza verrà verificata dal Comune di Trento come precisato all'art. 10, commi 7 e 8.
6. Il Comune di Trento si riserva in ogni caso la possibilità di procedere in qualsiasi momento ad idonee verifiche in capo ai soggetti proponenti per assicurare il corretto svolgimento della procedura di selezione.

#### **Art. 4 - Forme di partecipazione**

1. Può presentare domanda di contributo:
  - a) un singolo Ente proponente in possesso delle caratteristiche e dei requisiti previsti dall'art. 3;
  - b) un consorzio, in cui ciascuno dei soggetti consorziati deve risultare in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3;
  - c) una forma associativa, anche temporanea, di più Enti, ciascuno dei quali deve risultare in possesso delle caratteristiche e dei requisiti previsti dall'art. 3.
2. In caso di domanda di contributo presentata in forma congiunta ai sensi del comma 1, lett. c), all'atto di presentazione della domanda medesima dovrà essere allegata la dichiarazione di impegno a costituirsi in forma associativa, in carta semplice, con almeno i seguenti contenuti:
  - a) definizione del soggetto capofila che rivestirà il ruolo di referente nei confronti del Comune di Trento, ferma restando la responsabilità solidale di tutti i soggetti nei confronti del Comune;
  - b) oggetto del progetto, ai sensi dell'articolo 1 del bando;
  - c) obiettivi;
  - d) durata;
  - e) forme della collaborazione;
  - f) ulteriori elementi come specificati nel modulo "dichiarazione di impegno a costituirsi in forma associativa".

#### **Art. 5 - Partenariato, forme di collaborazione**

1. Gli Enti proponenti possono costituire un partenariato con attori istituzionali e non, pubblici e privati (profit e/o non profit), fermo restando che il Comune di Trento intratterrà ogni rapporto amministrativo, organizzativo e finanziario esclusivamente con l'Ente proponente individuato come soggetto attuatore.
2. In presenza di partner, alla domanda di contributo dovranno essere allegate le schede di adesione (allegato E), sottoscritte dal rappresentante legale dei soggetti partner con cui essi esprimono la loro disponibilità alla partnership gratuita, specificando il ruoli assunti nell'ambito del progetto.

3. In sede di valutazione delle proposte progettuali si terrà conto del partenariato e del coinvolgimento attivo nel progetto dei soggetti aderenti. In mancanza delle schede di adesione, ai fini della valutazione della domanda non viene considerata la partnership.
4. Non sono considerati partner, ai fini di questo bando, i soggetti che dichiarano una mera condivisione o patrocinio delle attività programmate e quelli che partecipano in qualità di fornitori di beni e servizi o comunque dove è prevista una compensazione economica.

#### **Art. 6 - Termini e modalità per la presentazione della domanda**

1. Per partecipare alla procedura di cui al presente bando occorre inviare, a pena di esclusione, la domanda di contributo (allegato A) sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente o del soggetto capofila (in caso di forme associative temporanee), nella quale vengono dichiarati, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000:

- le forme di partecipazione alla procedura;
- il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente bando.

2. Le modalità di invio della domanda di contributo sono le seguenti:

- invio tramite posta certificata a:

[servizio.welfare@pec.comune.trento.it](mailto:servizio.welfare@pec.comune.trento.it)

**entro e non oltre le ore \_\_\_\_ del giorno \_\_\_\_\_ 2023**

- oggetto della mail: "selezione progetto Fareassieme".

3. Alla domanda di contributo deve essere allegata la seguente documentazione, con le modalità precisate al comma successivo:

- a) la proposta progettuale, articolata in paragrafi e sottoparagrafi corrispondenti a agli elementi e sub elementi di valutazione come indicati all'art. 11;
- b) il preventivo, utilizzando il modello (allegato B), con riferimento all'anno 2024, corredato da una relazione finanziaria illustrativa;
- c) in caso di partecipazione in forma associativa, di cui all'art. 4, comma 2, la dichiarazione di impegno per la sua costituzione (allegato C), sottoscritta dai rappresentanti legali dei soggetti che intendono associarsi;
- d) le dichiarazioni (allegato D) sul possesso dei requisiti di partecipazione dei soggetti consorziato o che intendono associarsi in base alle forme di partecipazione come indicate all'art. 4;
- e) in caso di costituzione di partenariato, le dichiarazioni di adesione (allegato E), come indicato all'art. 5;
- f) in caso di consorzio, copia dell'atto costitutivo e dello statuto, con indicazione del soggetto designato capofila e dei soggetti consorziati;
- g) le copie dei documenti di identità, in corso di validità, dei soggetti sottoscrittori, se la documentazione dei punti precedenti non è firmata digitalmente.

4. La documentazione, di cui al comma precedente, deve essere contenuta in una cartella compressa protetta da password, pena l'esclusione. Si fa presente che **solo la domanda non**

**deve essere protetta da password** e che la stessa **non deve essere contenuta nella cartella protetta**.

La password dovrà essere comunicata a mezzo PEC al Servizio Welfare e Coesione sociale a partire

dalle ore \_\_\_\_ fino alle ore \_\_\_\_\_ del giorno \_\_\_\_ novembre \_\_\_\_\_

**pena l'esclusione dalla procedura selettiva.**

5. La modulistica in formato editabile, relativa alla documentazione di cui al comma 2, è pubblicata in allegato al presente bando. Detta modulistica deve essere compilata, salvata in formato PDF/A non modificabile, sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale dell'Ente proponente
6. Nel rispetto delle regole tecniche contenute nel Codice dell'Amministrazione digitale e negli atti attuativi del medesimo, l'invio della documentazione è valida se i documenti vengono sottoscritti mediante firma digitale o firma elettronica qualificata oppure, anche se sottoscritti con firma autografa, vengono scansionati e presentati unitamente alla copia del documento di identità; l'utilizzo della PEC equivale ad elezione di domicilio digitale speciale ai sensi dell'articolo 47 del Codice Civile e la stessa diventa esclusivo recapito digitale in relazione a questo procedimento.
7. Le domande presentate oltre il termine ultimo o quelle mancanti dei requisiti formali necessari e/o sprovviste della documentazione a corredo delle stesse non verranno ammesse alla valutazione, pertanto le domande non complete di tutti gli allegati non sono ammissibili salvo quanto indicato nei successivi artt. 7 e 8. Rimane ad esclusivo rischio del mittente il recapito della domanda ove, per qualsiasi motivo, non pervenga a destinazione entro il termine fissato.

#### **Art. 7 - Irricevibilità e inammissibilità della domanda**

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo e di quanto previsto dal presente articolo, ai fini del presente bando sono irricevibili le domande che:
  - a) sono presentate oltre il termine previsto dall'art. 6, comma 2;
  - b) sono presentate secondo modalità diverse da quelle previste dall'art. 6;
  - c) sono prive di sottoscrizione.
2. Non sono ammesse le domande prive della documentazione di cui all'art. 6, comma 3, lettere a), b), c).
3. Sono inammissibili le domande nelle quali non risulta dimostrato il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 3.
4. Nei casi di mancanza e/o incompletezza della documentazione da allegare alla domanda si rimanda al successivo art. 8.
5. L'esclusione per una o più delle cause previste dal presente articolo, sarà comunicata all'Ente proponente tramite Posta Elettronica Certificata.

#### **Art. 8 - Regolarizzazione, integrazione e richieste di chiarimenti**

1. Il Comune di Trento si riserva, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo, la facoltà di richiedere all'Ente proponente:
  - a) chiarimenti sulla documentazione presentata e su elementi della proposta progettuale;
  - b) regolarizzazioni o integrazioni documentali su mere irregolarità formali della documentazione già prodotta o comunque a completamento della documentazione già presentata, nella misura in cui non ne snaturi il contenuto.
2. In caso di mancato riscontro ai chiarimenti richiesti, mancata regolarizzazione/ integrazione documentale ai sensi del precedente comma 1 lettera b), entro il termine assegnato dal Comune di Trento, verrà conclusa l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti.
3. Gli Enti proponenti potranno chiedere informazioni o formulare richieste di chiarimento fino a dieci giorni prima del termine per la presentazione delle domande indicando nell'oggetto "Richiesta chiarimenti selezione progetto Fareaassieme", inviando apposita mail al seguente indirizzo: [servizio.welfare@pec.comune.trento.it](mailto:servizio.welfare@pec.comune.trento.it).

Le richieste di chiarimento e le relative risposte verranno pubblicate sul sito web del Comune di Trento, nella sezione dedicata di cui al link

<https://www.comune.trento.it/Aree-tematiche/Politiche-sociali-e-abitative/Affidamenti-finanziamenti-servizi-socio-assistenziali>)

#### **Art. 9- Individuazione del responsabile del procedimento**

1. La persona responsabile del presente procedimento è la dottoressa Sabrina Redolfi, Dirigente del Servizio Welfare e Coesione sociale.

#### **Art. 10 - Procedimento**

1. La persona responsabile del procedimento dichiara l'eventuale irricevibilità delle domande di contributo secondo quanto previsto all'art. 7.
2. A seguito del ricevimento della password per l'apertura della cartella protetta, come precisato all'art. 6, comma 4, la responsabile del procedimento, in seduta pubblica, **fissata per il giorno \_\_\_\_\_ 2023 alle ore \_\_\_\_\_**, provvederà a verificare la sussistenza dei documenti previsti dal bando e ad accertare la completezza e la regolarità delle dichiarazioni richieste, dichiarando l'eventuale inammissibilità.
3. La valutazione delle proposte progettuale, presentate a corredo delle domande di contributo non dichiarate irricevibili o inammissibili, è svolta da un'apposita Commissione, composta da almeno n. 2 (due) componenti esperti e da un presidente, nominata dalla responsabile del procedimento, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. La responsabile del procedimento si riserva di assumere il ruolo di presidente della Commissione.
4. I lavori della Commissione, svolti in sedute riservate, e la formazione della graduatoria dovranno concludersi entro il termine di 30 giorni dalla nomina della Commissione stessa.
5. La Dirigente del Servizio Welfare e Coesione sociale approva, sulla base delle risultanze dell'operato della Commissione, la graduatoria di merito degli Enti proponenti, e concede il contributo, a seguito della verifica dei requisiti come specificato ai seguenti commi 7 e 8. Con il

medesimo atto vengono inoltre adottate le determinazioni in ordine alla non ammissibilità ed irricevibilità delle domande.

6. La graduatoria di merito verrà comunicata al soggetto che avrà ottenuto il punteggio più alto e pubblicata sul sito web nella sezione dedicata al presente bando.
7. Ai fini della concessione del contributo e la stipula dell'accordo di collaborazione verrà verificata la sussistenza dei requisiti prescritti all'art. 3 in capo al soggetto primo in graduatoria e in base alla forma di partecipazione verranno verificati i requisiti in capo agli ulteriori soggetti secondo quanto specificato all'art. 4.
8. Qualora non fosse riscontrata la sussistenza dei requisiti ovvero fosse verificata la non veridicità di quanto dichiarato, la Dirigente del Servizio Welfare e Coesione sociale, ferme restando le eventuali responsabilità per le dichiarazioni mendaci, disporrà il rigetto della domanda e potrà, eventualmente, procedere all'individuazione di un altro assegnatario attingendo nell'ordine di graduatoria. In ogni caso verranno comunicati gli esiti delle verifiche ai soggetti interessati.
9. Il Comune di Trento si riserva, altresì, la facoltà di procedere all'assegnazione del contributo anche in presenza di una sola domanda e di non assegnarlo qualora nessuna domanda risulti idonea in relazione agli obiettivi del presente documento.

#### **Art. 11 - Valutazione dei progetti**

1. La Commissione valuta la qualità dei progetti e la loro rispondenza alle finalità del presente bando, attribuendo i relativi punteggi calcolati sulla base degli elementi e sub-elementi di valutazione di seguito specificati.

<b>ESPERIENZE PREGRESSE</b>		
RIF	ELEMENTO DI VALUTAZIONE	MASSIMO 18 punti
<b>A</b>	<p><b><i>Esperienze pregresse nella progettazione ed attivazione di iniziative a favore di persone senza fissa dimora o in stato di alta marginalità sociale</i></b></p> <p><i>La valutazione sarà effettuata considerando l'esperienza del soggetto proponente (sommando l'esperienza di ciascun soggetto in caso di associazione) negli ultimi tre anni.</i></p>	
	Saranno attribuiti punti 0,50 per singolo mese di esperienza. Ai fini della valutazione si intende per "mese" un periodo di tempo uguale e superiore a 20 giorni.	
<i>È preferibile esporre l'esperienza in formato tabellare.</i>		

<b>RISPONDENZA DELLA PROPOSTA PROGETTUALE AGLI OBIETTIVI DEL BANDO</b>		
RIF	ELEMENTO DI VALUTAZIONE	MASSIMO 42 punti
<b>B</b>	<p><b>Articolazione del progetto</b></p> <p><i>La valutazione sarà effettuata tenendo conto della completezza e fattibilità delle azioni e degli interventi, la rispondenza degli elementi descritti e delle proposte agli obiettivi specifici</i></p>	

	B.1 Descrizione del contesto locale e dell'ambito di intervento individuando luoghi e contesti di azione	12 punti
	B.2 Modalità di programmazione e di realizzazione degli interventi	15 punti
	B.3 Strategie di accoglienza, coinvolgimento ed empowerment attivo degli HoPe	15 punti
RIF	ELEMENTO DI VALUTAZIONE	MASSIMO 20 punti
<b>C</b>	<b>Monitoraggio e valutazione del progetto</b> <i>Per la determinazione del punteggio si terrà conto degli indicatori utilizzati per il monitoraggio e le modalità per la valutazione in itinere ed ex post.</i>	
	C.1 Descrizione di un piano di valutazione e di monitoraggio del progetto e degli interventi.	10 punti
	C.2 Modalità di coinvolgimento degli HoPe nelle fasi di monitoraggio e valutazione.	10 punti
RIF	ELEMENTO DI VALUTAZIONE	MASSIMO 10 punti
<b>D</b>	<b>Composizione della rete partenariale</b> <i>La valutazione sarà effettuata tenendo conto delle schede di partenariato di cui all'art. 5 del bando</i>	
	D.1 Coerenza del rete partenariale rispetto agli obiettivi e agli interventi di progetto	5 punti
	D.2 Sinergia della progettualità fareassieme con progetti già esistenti ed integrazione con le realtà del territorio	5 punti

<b>PIANO ECONOMICO DEL PROGETTO</b>		
RIF	ELEMENTO DI VALUTAZIONE	MASSIMO 10 punti
<b>E</b>	<b>Congruità del preventivo</b> <i>La valutazione terrà conto dell'ammontare complessivo della spesa, del rapporto tra spesa ed entrate, dell'eventuale capacità di autofinanziamento</i>	
	E.1 Adeguatezza delle voci di spesa ed entità in ragione dell'attività proposta	10 punti

Il punteggio relativo all'elemento di valutazione B verrà assegnato su base tabellare, in relazione agli anni di esperienza, mentre per i rimanenti elementi il punteggio sarà discrezionale, assegnando un coefficiente di valutazione da 0 a 1, secondo i seguenti parametri:

valutazione	coefficiente
ottimo	1
molto buono	0,9
buono	0,8
quasi buono	0,7
discreto	0,6
quasi discreto	0,5

sufficiente	0,4
appena sufficiente	0,3
carente	0,2
inadeguato	0,1
Non trattato/assolutamente inadeguato	0,0

Una volta attribuito il coefficiente a ciascuno dei sub-elementi, il punteggio verrà assegnato allo stesso moltiplicando il coefficiente medesimo per il limite massimo del punteggio fissato per ogni sub-elemento.

2. Nel caso di parità di punteggio, dato dalla somma dei punteggi parziali per ogni elemento, ha priorità il progetto che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato derivante dalla somma B+C+D e in subordine dalla somma A+E.

### **Art. 12 - Spese ammissibili**

1. Le spese ammissibili al contributo devono essere pertinenti e necessarie per la realizzazione del progetto e riferibili a:
  - costi diretti, sostenute in via esclusiva per la realizzazione del progetto oppure che siano imputabili in quota parte;
  - costi indiretti di gestione e funzionamento dell'Ente (non direttamente connessi con il progetto) determinati attraverso un metodo di calcolo equo e verificabile, entro i limite e le specifiche di cui al comma 2, lett. g).
2. Le spese ammissibili sono:
  - a) spese per il personale dipendente direttamente impiegato nella realizzazione delle attività progettuali. In sede di domanda e successivamente in sede di rendicontazione, devono essere indicati per unità lavorativa i costi reali, le ore previste/svolte nella realizzazione delle attività del progetto. Tra dette spese rientrano anche gli oneri retributivi riferibili agli HoPe, se legati da un rapporto di lavoro dipendente con l'Ente beneficiario del contributo;
  - b) spese per il coordinamento in misura corrispondente ad un monte ore massimo del 10% delle ore complessive svolte dagli HoPe. In sede di domanda e successivamente in sede di rendicontazione devono essere esposti il costo effettivo per le attività oggetto del presente bando e l'orario di lavoro ordinario;
  - c) spese per il conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza, che in sede di domanda e di rendicontazione vanno identificate, evidenziando le specifiche attività da svolgere/svolte. Tra dette spese rientrano anche costi relativi agli HoPe coinvolti nel progetto attraverso contratti di lavoro autonomi, collaborazioni o prestazioni occasionali.
  - d) rimborso spese per volontari: l'attività dei volontari che prenderanno parte al progetto non potrà essere retribuita in alcun modo e ai singoli volontari potranno essere rimborsate dal soggetto attuatore soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite e previste nel piano economico del progetto alla relativa voce di costo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario, applicando direttamente o per analogia quanto previsto dall'art. 17, comma 3 del D.lgs. 3 luglio 2017 n.117;

- e) coperture assicurative obbligatorie purché non finanziate da altri Enti, tra le quali rientrano, ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo settore, anche quelle per infortuni, malattia e responsabilità civile dei volontari (soci e non soci) connesse allo svolgimento delle attività di volontariato finalizzate alla realizzazione del progetto;
  - f) spese per piccole attrezzature, materiali di consumo, quali a titolo esemplificativo arredi, materiali di consumo e cancelleria, licenze d'uso software purché l'acquisto sia strettamente necessario alla realizzazione del progetto e di importo unitario inferiore ad euro 516,46 (iva esclusa);
  - g) costi di gestione e di funzionamento nel limite massimo del 10% della somma dei costi diretti dalla lettera a) alla lettera f). A titolo esemplificativo, in quota parte sono imputabili: costo personale amministrativo (in riferimento alle attività contabili, di controllo di gestione, di rendicontazione, di gestione del personale, ecc.) se non ricompreso nei costi di cui alla lettera a), costi per: sede amministrativa, consulenze amministrative e fiscali, imposte e tasse, cancelleria, telefono, assicurazioni;
  - h) ammortamenti le quote di ammortamento di beni e attrezzature impiegati per la realizzazione del progetto, sono riconosciuti nella misura di legge prevista e nella percentuale in cui il bene è dedicato al progetto, escluse le quote di ammortamento accelerate ed anticipate.
3. Le spese devono essere sostenute nell'arco temporale della durata del progetto e devono essere imputate per competenza all'anno di riferimento, attraverso un metodo equo, proporzionale, corretto e documentabile. Ogni spesa deve essere comprovata e giustificata da idonea documentazione fiscale e relativa attestazione di pagamento.
  4. Per le spese imputate in quota parte per la realizzazione del progetto dovrà essere descritto nella relazione finanziaria il metodo utilizzato per la ripartizione e/o il prospetto di calcolo illustrativo dell'eventuale imputazione pro-quota della spesa.
  5. Il contributo annuo effettivo per la realizzazione del progetto è pari al 90% delle spese sostenute ed ammesse entro il limite massimo della misura annua come indicata nel precedente art. 2 comma 2.
  6. Le entrate devono essere dichiarate e inserite nel preventivo e nel rendiconto e vanno a cofinanziare le spese ammesse. La differenza tra le spese ammesse e le entrate costituisce il disavanzo finanziabile con il contributo nel limite massimo della misura annua.
  7. Nella redazione del preventivo l'Ente proponente deve attenersi ai principi di affidabilità, attendibilità e prudenza.
  8. Tutte le spese e le entrate si intendono comprensive di IVA, ove dovuta in base alle aliquote previste per legge, qualora rappresenti un costo per il soggetto attuatore.
  9. Sono considerati ammissibili i pagamenti effettuati mediante strumenti (es. bonifico bancario/postale) che consentano l'evidenza dell'addebito sul c/c bancario o postale dedicato alla commessa pubblica, anche in via non esclusiva, oppure con carta di credito o di debito a titolarità del beneficiario con evidenza dell'addebito sulla pertinente distinta della lista dei movimenti; non sono pertanto ammessi pagamenti con carta di credito personale, né le compensazioni. Inoltre, nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità, di cui all'art. 3 legge 136/2010 e s.m.i., gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti obbligati all'applicazione della citata norma, il codice identificativo di gara (CIG) ed il codice unico progetto (CUP).

### **Art. 13 - Spese non ammissibili**

1. Non sono ammissibili a contributo le spese relative a:
  - a) costi non direttamente riconducibili al progetto;
  - b) costi di progettazione, studio e di ricerca preliminari e propedeutici alla presentazione del progetto o propedeutici alla rendicontazione del progetto stesso;
  - c) le sanzioni e gli interessi passivi;
  - d) acquisto di attrezzatura, arredi, materiale di consumo e cancelleria di costo unitario superiore ad euro 516,46 (iva esclusa);
  - e) spese derivanti dalla valorizzazione monetaria di servizi o attività di volontariato;
  - f) spese di rappresentanza;
  - g) acquisto o ristrutturazione di beni immobili;
  - h) spese per manutenzione straordinaria su immobili.

### **Art. 14 - Variazioni e compensazioni**

1. Nel rispetto degli obiettivi e della tipologia del progetto, qualsiasi modificazione agli interventi, previsti nell'accordo di collaborazione e la proposta progettuale presentata in sede di domanda, è ammessa purché preventivamente autorizzata dal Servizio Welfare e Coesione sociale.
2. Sono possibili variazioni compensative tra le voci di spesa individuate dall'art. 12 del bando, nel rispetto dei limiti ivi indicati, fino ad un massimo del 20% sul totale della spesa ammessa ed indicata nel preventivo.
3. Le variazioni compensative che comportano uno scostamento eccedente il 20% sul totale della spesa ammessa ed indicata nel preventivo. devono essere preventivamente autorizzate dalla Dirigente del Servizio Welfare e Coesione sociale su richiesta motivata del soggetto attuatore.

### **Art. 15 - Accordo di collaborazione**

1. La quantificazione del contributo effettivo e la relativa erogazione saranno regolate da apposito accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 28 della L.p. 23/1992 e dell'art. 3, comma 2, della L.p. 13/2007.
2. L'accordo di collaborazione sarà stipulato con scrittura privata digitale sulla base dei contenuti dello schema allegato al presente bando (allegato 1) e del progetto presentato dal soggetto attuatore in sede di domanda.
3. L'accordo di collaborazione indica in particolare:
  - gli interventi generali da attuare e gli obiettivi da raggiungere;
  - la durata dell'accordo;

- gli obblighi delle parti;
  - le modalità di liquidazione del contributo;
  - il coordinamento e il monitoraggio del progetto;
  - le ipotesi di decadenza e di rinuncia del contributo;
  - il trattamento dei dati personali.
4. L'accordo di collaborazione può essere soggetto a revisione, secondo quanto previsto dall'art. 14 dello schema allegato.
  5. Al fine di garantire la continuità degli interventi già attivati con precedente progettualità Fareassieme, il Comune di Trento potrà richiedere l'avvio del progetto anche nelle more della sottoscrizione dell'accordo di collaborazione.

### **Art. 16 - Obblighi del beneficiario del contributo**

1. Il beneficiario del contributo, nonché soggetto attuatore del progetto, è tenuto a rispettare i seguenti obblighi:
  - a) dare esecuzione a quanto previsto nello schema di accordo di collaborazione, dal presente bando e dal progetto presentato in sede di domanda di contributo;
  - b) pubblicare sul proprio sito istituzionale o su analoghi portali digitali, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, l'entità dei contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente da pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all'art. 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate, da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate che gli sono stati erogati l'anno precedente, se complessivamente superiori ad Euro 10.000,00, ai sensi dell'art. 1, c. 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, come sostituito dall'art. 35 del decreto Legge n. 34/2019.

### **Art. 17 - Informazioni e contatti**

1. Per informazioni relative al presente bando è possibile rivolgersi al Servizio Welfare e Coesione sociale al seguente indirizzo: [servizio.welfare@pec.comune.trento.it](mailto:servizio.welfare@pec.comune.trento.it).
2. Il bando, la modulistica e successivamente ogni altro atto relativo al procedimento saranno disponibili sul sito del Comune di Trento al seguente link:

<https://www.comune.trento.it/Aree-tematiche/Politiche-sociali-e-abitative/Affidamenti-finanziamenti-servizi-socio-assistenziali>

### **Art. 18– Disposizioni finali**

1. Il Comune di Trento si riserva in presenza di determinate condizioni previste dalla legge o per ragioni di interesse pubblico, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere, rinviare, annullare o revocare in tutto o in parte la presente procedura o di non alla concessione del contributo, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei partecipanti alla selezione.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alle norme legislative e regolamentari vigenti.

**SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE**

**per la realizzazione di un progetto nell'ambito del "Fareassieme" per l'inclusione sociale delle persone in grave stato di marginalità attraverso il coinvolgimento attivo degli Homeless Peer (HoPe: utenti esperti-senza fissa dimora)**

CUP D61J23000310002

Tra

il Comune di Trento – Servizio Welfare e Coesione sociale

e

il soggetto attuatore .....

PREMESSO CHE:

- con deliberazione della Giunta comunale n. \_\_\_ del \_\_\_ è stata \_\_\_\_\_ ;
- con il Bando del \_\_\_\_\_, prot. \_\_\_\_\_ sono state rese note le condizioni per l'individuazione del soggetto attuatore per la realizzazione del progetto nell'ambito del Fareassieme;
- con determinazione della Dirigente del Servizio Welfare e Coesione sociale n. 15/\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata approvata la graduatoria individuando come idonea la proposta progettuale di \_\_\_\_\_;

tutto ciò premesso e richiamato e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue

**Art.1 - Oggetto**

3. Il presente accordo di collaborazione, ex art. 28 della L.p. 23/1992 e art. 3, comma 2, della L.p. 13/2007, ha per oggetto la realizzazione del progetto "Fareassieme", finalizzato all'inclusione sociale delle persone in grave stato di marginalità attraverso il coinvolgimento attivo degli Homeless Peer (utenti esperti-senza fissa dimora).
4. Il progetto dovrà essere attivato nel Territorio Val d'Adige attraverso interventi di:
  - mediazione al conflitto e comunicazione presso luoghi e servizi nei quali sono presenti persone ad alta marginalità sociale;
  - supporto ed accompagnamento all'empowerment degli HoPe.
5. Gli obiettivi che si intendono raggiungere sono:
  - stabilire relazioni e facilitare il dialogo con le persone senza dimora o in situazione di alta vulnerabilità per ridurre comportamenti scorretti, promuovere la cultura della legalità e dell'educazione;

- prevenire le condizioni di insicurezza percepite e vissute dai cittadini nella fruizione degli spazi pubblici;
  - attivare risorse di supporto per un processo di inclusione sociale delle persone in situazione di emarginazione e di disagio;
  - valorizzare e potenziare le capacità e le competenze degli HoPe.
6. Le modalità attuative sono specificate nel progetto del soggetto attuatore, parte integrante e sostanziale del presente accordo di collaborazione.

## **Art. 2 - Durata**

1. La durata del presente accordo decorre dal giorno 1 gennaio 2024 e termina il 31 dicembre 2026, anche nelle more della sottoscrizione dello stesso, al fine di garantire la continuità degli interventi già attivati con precedente progettualità Fareassieme.

## **Art. 3 - Destinatari del progetto**

1. Sono destinatari degli interventi di progetto:
- persone in situazione di grave emarginazione e/o che vivono sulla strada e/o hanno la strada come dimora abituale;
  - HoPe, ossia persone che attraversano o che hanno superato la condizione di persona in stato di grave emarginazione e che, iniziato il processo di rielaborazione della propria esperienza, hanno buone capacità relazionali, sono tolleranti e capaci di mediare nelle situazioni di conflitto.

## **Art. 4 - Interventi di progetto**

1. Il progetto si struttura in due interventi complementari e funzionali al raggiungimento degli obiettivi e diretti ai destinatari

### ***a) Interventi di mediazione al conflitto e comunicazione***

Vengono attivati nei luoghi e presso i servizi con presenza di persone in stato di marginalità.

In tali contesti gli HoPe devono avere un ruolo di avvicinamento, ascolto e conoscenza delle persone senza dimora, fragili e in stato di marginalità, favorendo un'attività di:

- mediazione, facilitazione e comunicazione tra gli operatori dei servizi e le persone che ad essi si rivolgono;
- relazione e mediazione diretta, per incoraggiare le persone verso atteggiamenti corretti e rispettosi, offrendo loro anche indicazioni per rivolgersi alle risorse offerte dalla rete del territorio ed ai servizi di accoglienza e di aiuto.

### ***b) Interventi di accompagnamento e di supporto a favore degli HoPe***

Si tratta di interventi da attivarsi attraverso un diretto coinvolgimento di ogni singolo HoPe, nell'ambito del percorso di integrazione e inclusione intrapreso, nonché di valorizzazione delle proprie risorse personali, attraverso specifiche azioni finalizzate a:

- l'empowerment, quale valorizzazione del processo di crescita personale, del proprio sapere esperienziale e delle proprie capacità di svolgere un ruolo positivo all'interno della comunità, potendo sperimentare nell'ambito degli interventi di mediazione una forma di occupazione significativa, anche retribuita;
  - la partecipazione attiva nell'individuare soluzioni, nel tenere conto delle risorse attivabili, sia proprie che esterne, nell'individuare strategie operative per la realizzazione degli interventi di mediazione, finalizzate anche a favorire una propria crescita personale e autodeterminazione.
2. Il soggetto attuatore si impegna ad attivare con l'assistente sociale del Comune di Trento competenti periodici momenti in équipe e incontri di rete in merito all'attività di supporto e del percorso svolto dagli HoPe per la realizzazione degli interventi di progetto.

### **Art. 5 - Coordinamento del progetto**

1. Per la realizzazione del progetto è prevista un'attività di coordinamento da parte del soggetto attuatore in misura pari al 10% delle ore di intervento di mediazione svolte dagli HoPe, finalizzata a:
- a) organizzare le attività con gli HoPe, nell'ottica di favorire la partecipazione e l'individuazione di soluzioni;
  - b) monitorare gli interventi attivati e le attività svolte;
  - c) partecipare ai momenti di confronto e di raccordo con i referenti del Servizio Welfare e Coesione sociale per l'attività di monitoraggio del progetto, di cui al successivo comma 2;
  - d) attivare incontri di rete come previsti all'art. 4, comma 2;
  - e) favorire la conoscenza, la collaborazione e l'integrazione con i servizi ed altre progettualità territoriali per una maggiore efficacia degli interventi, per l'ottimizzazione delle risorse e per il raggiungimento degli obiettivi di progetto.
2. Il Servizio Welfare e Coesione sociale organizza con il soggetto attuatore incontri di confronto e raccordo per garantire anche l'attività di monitoraggio durante i quali si procederà a:
- selezionare gli HoPe in relazione al ruolo e all'ambito che gli può essere assegnato, agli interventi di accompagnamento e supporto;
  - programmare e pianificare gli interventi;
  - verificare il lavoro svolto;
  - condividere eventuali difficoltà e le modalità per superarle;
  - condividere i risultati raggiunti;
  - garantire un coordinamento complessivo nella conduzione del progetto.

### **Art. 6 - Risorse di personale, requisiti, trattamento**

1. Per la realizzazione del progetto, il soggetto attuatore è tenuto a garantire un team di lavoro, in particolare per la figura di coordinamento, con formazione specifica e competenze trasversali adeguate:

- conoscenza dell’ambito di intervento e del contesto metodologico del “Fareassieme”;
  - elasticità professionale nel contatto e nella relazione con persone che sono in situazione di fragilità sociale;
  - adozione di un atteggiamento non giudicante o intrusivo al fine di creare un contesto di collaborazione e di partecipazione con gli HoPe coinvolti;
  - capacità di condividere il lavoro di gruppo, essere cooperativi e propositivi, essere utili attraverso le proprie competenze, assumere le proprie responsabilità, implementare le proprie capacità relazionali, sapere fare fronte alle difficoltà.
2. Il soggetto attuatore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli enti preposti, rispettando il contratto collettivo nazionale applicato e l'eventuale contratto integrativo provinciale e sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità il Comune di Trento a seguito della mancata osservanza di quanto sopra, con particolare riferimento al puntuale e conforme pagamento di quanto di spettanza agli operatori addetti.
  3. Ai fini della realizzazione degli interventi di progetto per gli HoPe può prevedere forme ed inquadramenti retributivi adeguati per le specifiche mansioni attribuite, per promuovere il processo di inclusione socio-lavorativa ed autonomia economica.

#### **Art. 7 - Obblighi assicurativi e di sicurezza**

1. Il soggetto attuatore nell’ambito delle attività progettuali è responsabile in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone e cose del soggetto attuatore stesso, di terzi e dell’Amministrazione comunale.
2. A tale scopo il soggetto attuatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civile (RCT/RCO) anche nei confronti del personale e degli HoPe. Copia delle polizze è trasmessa all’Amministrazione comunale prima della stipula dell’accordo di collaborazione.
3. È obbligo del soggetto attuatore rispettare e far rispettare al personale ed ogni figura coinvolta nella realizzazione del progetto per l’esecuzione tutte le norme contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m..

#### **Art. 8 - Obblighi di pubblicità**

1. Il soggetto attuatore è obbligato a pubblicare sul proprio sito istituzionale o su analoghi portali digitali, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, dell’entità dei contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque di vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell’anno precedente da pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all’articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate, da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate che gli sono stati erogati l’anno precedente, se complessivamente superiori ad Euro 10.000,00, ai sensi dell’articolo 1, c. 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, come sostituito dall’art. 35 del decreto Legge n. 34/2019.

### **Art. 9 - Riservatezza e trattamento dei dati personali**

1. Il soggetto attuatore ha l'obbligo di rispettare e di far rispettare a tutti i partner di progetto e al personale, anche volontario, la riservatezza delle informazioni di cui si venga a conoscenza durante la realizzazione del servizio, impegnandosi a non consentire l'accesso a soggetti non autorizzati a notizie o informazioni inerenti i dati trattati per la realizzazione del progetto.
2. Il Comune di Trento e il soggetto attuatore sono tenuti al rispetto e all'applicazione della normativa in vigore in materia di trattamento di dati personali (Regolamento UE 2016/679; decreto legislativo n. 196/2003).
3. Ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE 2016/679, il Comune di Trento ed il soggetto attuatore sono contitolari del trattamento dei dati personali trattati in esecuzione della presente convenzione. Il rapporto è disciplinato da specifico accordo, parte integrante della presente convenzione, ancorché non materialmente allegato

### **Art. 10 - Codice di comportamento e disposizione anticorruzione**

1. Il soggetto attuatore è tenuto nella realizzazione del Servizio al rispetto degli obblighi derivanti dal CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI TRENTO da ultimo aggiornato con deliberazione della Giunta comunale 27.12.2022 n. 380 (rinvenibile sul [sito](#) dell'Amministrazione comunale) e dovrà impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e partner il suddetto Codice, pena la risoluzione del presente accordo di collaborazione e la decadenza dal contributo.
2. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il soggetto attuatore si impegna a segnalare tempestivamente al Comune di Trento ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del Servizio nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o collaboratore a qualsiasi titolo.
3. Il soggetto attuatore con la sottoscrizione del presente accordo di collaborazione attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti del Comune di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comune nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

### **Art. 11 - Risorse finanziarie e modalità di erogazione del contributo**

1. Il Comune di Trento ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, eroga un contributo complessivo massimo di euro 90.000,00 (novantamila/00) per il triennio di durata del progetto, fermo restando il limite massimo annuo di euro 30.000,00, senza alcuna compensazione tra le annualità
2. Le quote annuali di contributo comprendono il rimborso del 90% delle spese ammesse ed effettivamente sostenute. Resta a carico del soggetto attuatore il restante 10%. La tipologia di spesa e le modalità di ammissione delle stesse sono definite agli artt. 12 e 13 del bando di selezione.

3. Il contributo annuo, riconosciuto a titolo delle spese sostenute e documentate, decurtate dalle entrate (comprehensive del 10% a carico del soggetto attuatore), sarà liquidato in due ratei, secondo le seguenti modalità:

Ratei da erogare	Entità rateo	Domanda di contributo	Documentazione da allegare
1° acconto	50% del contributo annuo	entro il mese di marzo	- <u>domanda di contributo</u>  - <u>dichiarazione ritenuta 4%</u>
2° acconto- saldo	importo determinato in base alle risultanze della rendicontazione, dedotto il primo acconto	max 50% del contributo annuo  dal 1 gennaio ed entro 31 maggio dell'anno successivo	- <u>relazione illustrativa</u> contenente la descrizione delle attività svolte e gli elementi per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi;  - <u>rendiconto</u> riferito alle spese sostenute e alle entrate conseguite, correlate alle attività svolte, secondo quanto indicato all'art. 12 del bando;  - <u>relazione</u> a commento delle voci di spesa, con particolare riguardo alle spese sostenute in quota parte, e alle entrate;  - <u>documentazione delle spese sostenute</u> e relative quietanze di pagamento riferita ai periodi di apertura delle strutture  - <u>prospetto delle ore svolte</u> dal personale impiegato per la realizzazione del progetto e dagli HoPe per l'attività di mediazione al conflitto e di comunicazione

4. Se in sede di rendicontazione annuale la differenza tra il totale delle spese ammesse e sostenute e le entrate risulti superiore ai limiti di contributo annuale, rimane invariato l'importo del contributo medesimo; qualora risulti inferiore, l'importo del contributo viene rideterminato in modo da non generare avanzo e nessun utile di gestione.
5. Qualora risulti già erogata una somma superiore al contributo annuo effettivo, si provvede al recupero del maggior importo erogato, aumentato degli interessi calcolati al tasso legale, a decorrere dalla data di addebito del Comune di Trento sino alla data dell'effettivo versamento.
6. Il Servizio Welfare e Coesione sociale può in ogni caso chiedere in qualsiasi momento chiarimenti e specificazioni in merito alle spese sostenute nel corso di realizzazione del progetto.

### **Art. 12 - Vicende soggettive del soggetto attuatore**

1. La cessione dell'attività e le modifiche soggettive del soggetto attuatore non hanno singolarmente effetto nei confronti del Comune di Trento fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dalle modifiche, non abbia documentato il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del bando.
2. Nei sessanta giorni successivi il Comune di Trento può opporsi all'eventuale subentro di un nuovo soggetto nell'assegnazione del contributo e procedere alla dichiarazione di decadenza dal medesimo, se non risultino sussistere i requisiti di cui al comma 1.
3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, il subingresso del nuovo soggetto si ha per accolto e il Comune di Trento procede alla presa d'atto dello stesso.

### **Art. 13 - Decadenza, rinuncia e revoca del contributo**

1. Il Servizio Welfare e Coesione sociale provvede con propria determinazione alla revoca del contributo concesso al soggetto attuatore nei seguenti casi:
  - a) utilizzo improprio del contributo concesso rispetto a quanto specificato nel presente accordo di collaborazione;
  - b) perdita dei requisiti previsti all'art. 3 del bando da parte del soggetto attuatore;
  - c) violazione accertata di disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica nei confronti del personale impiegato a qualsiasi titolo per la realizzazione del progetto;
  - d) mancato rispetto delle prescrizioni dei contratti di lavoro;
  - e) in caso di opposizione ai sensi dell'art. 12, comma 2 del presente accordo di collaborazione;
  - f) in ogni altra ipotesi di grave inadempienza del soggetto attuatore o di violazione degli obblighi assunti nonché in casi di forza maggiore ostativi alla realizzazione dell'intervento anche non imputabili al soggetto attuatore.
2. L'eventuale rinuncia al contributo da parte del soggetto attuatore deve essere comunicata al Comune di Trento – Servizio Welfare e Coesione sociale con un anticipo di almeno 6 (sei) mesi.
3. In caso di revoca (totale o parziale) del contributo da parte del Comune di Trento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della sottoscrizione del presente accordo di collaborazione, si applica quanto previsto all'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. In tutti i casi previsti ai precedenti commi il soggetto attuatore è tenuto a restituire le somme già percepite se non utilizzate per le finalità del progetto finanziato, eventualmente maggiorate dell'interesse semplice al tasso legale.

5. È fatto obbligo al soggetto attuatore di mantenere il Comune di Trento sollevato ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi con riguardo allo svolgimento del Servizio.

#### **Art. 14 - Revisione dell'accordo di collaborazione**

1. Il presente accordo di collaborazione può essere soggetto a revisione solo in caso di eventi straordinari o non previsti che comportano la necessità di una ridefinizione complessiva. La revisione è effettuata attraverso una progettazione congiunta tra il Comune di Trento e il soggetto attuatore di cui si dà pubblicità, ai fini della trasparenza, sulla pagina web del Comune di Trento utilizzata per la pubblicazione di bandi e avvisi in materia di servizi socio-assistenziali. Tale progettazione si conclude con la sottoscrizione di un accordo aggiuntivo o sostitutivo del presente accordo di collaborazione.
2. Qualora dall'esito della progettazione di cui al comma precedente di determini un aumento di spesa, l'eventuale maggiorazione del contributo non può essere superiore al 20% del contributo annuo.

#### **Art. 15 - Obblighi di tracciabilità**

7. Il soggetto attuatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i..
8. Ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della Legge sopracitata, le parti come sopra rappresentate prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dell'accordo di collaborazione.
9. Ai sensi del medesimo art. 3 della Legge sopracitata qualora il soggetto attuatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria imposti dalla normativa in parola ne dà immediata comunicazione all'Amministrazione precedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione.
10. In ossequio alla norma sopracitata, l'Amministrazione verificherà che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate al rapporto di cui al presente atto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge sopracitata.
11. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, l'eventuale codice identificativo di gara (CIG) ed il codice unico progetto (CUP).

#### **Art. 16 - Vigilanza e monitoraggio**

1. Il Comune di Trento, tramite il Servizio Welfare e Coesione sociale si riserva la possibilità di svolgere in qualsiasi momento attività di vigilanza e monitoraggio, oltre a quanto previsto

dall'art. 5 del presente accordo, sullo svolgimento del servizio e sul rispetto dei requisiti dichiarati al momento della presentazione della domanda di contributo.

#### **Art. 17 - Disposizioni finali**

1. L'eventuale imposta di bollo è a carico del soggetto attuatore.